

DECRETO DIRIGENZIALE N. 538 del 28 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ISTRUZIONE, EDUCAZIONE PERMANENTE, PROMOZIONE CULTURALE - "OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE INTEGRATA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE". Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione dei progetti triennali a partire dall'anno scolastico 2006 - 2007. Con allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTRUZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE E PROMOZIONE CULTURALE

PREMESSO

- che, mediante l'Accordo-quadro tra MIUR- MLPS- Regioni e Autonomie Locali, approvato dalla Conferenza Unificata il 19 giugno 2003, è stata definita la realizzazione di una offerta formativa integrata, che consenta di assicurare ai giovani in possesso del diploma di licenza media percorsi formativi alternativi a quelli tradizionali dell'istruzione;

- che il predetto Accordo quadro ha previsto, all'articolo 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l'MLPS, con le quali sono attivati i previsti percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, anche con modalità differenziate, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

- che, con atto deliberativo n.2385 del 25/07/2003, perfetto ai sensi di legge, la Giunta Regionale ha approvato i principi programmatici per la definizione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, dei criteri relativi alla offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale incaricando, nel contempo, l'Assessore regionale all'Istruzione di sottoscrivere la relativa intesa tra la Regione, il MIUR e il MLPS, intesa che è stata sottoscritta, tra le parti citate, in data 31/07/2003;

- che con successivo atto deliberativo n. 2744 del 18/09/2003, la Giunta Regionale ha preso atto della citata intesa del 31 luglio 2003 e, nel contempo, ha approvato specifiche linee guida contenenti le finalità, gli indirizzi metodologici ed organizzativi per l'attuazione di detta sperimentazione, che si realizza mediante progetti presentati dagli Istituti Professionali, Tecnici e d'Arte interessati, in accordo con Enti di formazione professionale accreditati, pubblici e privati;

- che con detto atto deliberativo è stato stabilito di affidare le attività inerenti alla sperimentazione, tramite procedure di evidenza pubblica, mediante l'adozione di un apposito avviso regionale le cui successive fasi attuative sono demandate alle singole Province;

- che l'offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale derivata dal citato Accordo è stata avviata in Campania a partire dall'a.s. 2003/2004 e, con l'anno scolastico 2005/2006, ha visto la conclusione del primo percorso triennale che ha portato al conseguimento di una qualifica professionale di secondo livello, spendibile sul territorio nazionale e il successivo avvio di altri due percorsi triennali in fase di svolgimento;

PRESO ATTO

- che con atto deliberativo n. 1871 del 23 novembre 2006, la Regione Campania ha emanato Linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e per i nuovi percorsi integrati con cui ha definito una strategia complessiva che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/formativo della

Regione Campania, a sostegno dell'esercizio pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scolastico, ma anche di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;

- che tale strategia - in considerazione dell'esperienza positiva relativa al primo percorso triennale attivato nell'anno scolastico 2003/2004 e conclusosi nell'anno scolastico 2005/2006 che ha consentito ad un tempo sia il conseguimento della qualifica descritta in premessa che il proseguimento degli studi per una parte di studenti che, nelle previsioni, era destinata ad un precoce abbandono - prevede, tra l'altro, l'attivazione, con la massima urgenza, di nuovi percorsi integrati di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2006/2007 in classi in organico già attive presso gli Istituti Professionali, Tecnici e d'Arte;

CONSIDERATO

- che, in attuazione del citato atto deliberativo n. 1871 del 23 novembre 2006, tali percorsi devono prevedere il ricorso alla programmazione congiunta tra docenti dell'istruzione e della formazione e l'adozione di metodologie didattiche più flessibili e devono assicurare sulla base della piena integrazione del sapere e del saper fare, il necessario equilibrio fra formazione culturale e formazione professionale, per costruire una nuova modalità di approccio alle esigenze formative del singolo e del territorio;

- che le attività di formazione professionale devono essere inserite nel monte ore annuale, utilizzando - nel rispetto delle procedure che regolano la programmazione didattico-educativa, gli istituti dell'autonomia previsti dal DPR 8 marzo 1999 n. 275 (in particolare art. 8 comma 5) e dal DM 26 giugno 2000 n. 234 - la quota del 20% del monte ore curriculare definita dal D.M. 28/12/2005 e come disposto dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006;

- che, pertanto, i nuovi percorsi si devono caratterizzare, per l'a.s. 2006/2007, come offerta alternativa nell'ambito dei percorsi di istruzione con elementi di forte e reale innovazione didattica, metodologica e relazionale riferibili a tutto il curricolo e condivisa da tutti i docenti del corso;

- che devono prevedere :

- il conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica di secondo livello valida sul territorio nazionale;
- l'acquisizione e la certificazione dei crediti riconosciuti per i possibili rientri degli studenti nel percorso di istruzione;

- che l'istituzione scolastica e l'ente di formazione partner devono garantire ai fini della progettazione e realizzazione congiunta dei percorsi formativi integrati:

- la costituzione degli organi dell'integrazione: Comitato di Pilotaggio (con i rappresentanti dei soggetti formativi dei due sistemi) e Gruppo di Progetto (con i docenti dei due sistemi);
- modalità di progettazione didattica per moduli e UFC;

- che l'innovazione didattica deve tendere a far crescere l'attrattiva della scuola verso i giovani che sono sì all'interno del sistema scolastico, ma a rischio di abbandono o con forti difficoltà di ambientamento e/o di inserimento, nonché all'innalzamento di abilità e competenze specifiche;

- che i corsi devono avere un monte ore annuale per gli studenti pari al corso curricolare di un indirizzo scolastico dell'istituto proponente;

- che le ore da destinare alle attività integrate (codocenza, laboratori, lavori per gruppi, interventi su singoli alunni) debbano essere calcolate nel rispetto della normativa vigente (L 59/97, DPR 275/99, D.M. 28/12/2005 e D.M. n. 47 del 13 giugno 2006) che impone di garantire:

- il monte ore annuale per gli studenti previsto dai diversi ordinamenti;
- il monte ore previsto per le discipline obbligatorie (80% del monte ore previsto per ciascuna disciplina);

- gli obblighi complessivi di servizio previsti per il personale della scuola;
- che in tal modo la quota del 20% individuata per le attività formative si integra, mediante la progettazione per moduli, nell'intero curriculum e non eccede il monte ore obbligatorio dell'istituto proponente;
- che gli obiettivi formativi dovranno tener conto del rispetto degli standard formativi minimi delle competenze di base e trasversali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004 e degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006;
- che, così come disposto dalla citata DGR n. 1871 del 23 novembre 2006, il costo unitario dei corsi deve essere riparametrato rispetto agli attuali, in direzione di una maggiore omogeneità con la media nazionale e con l'obiettivo di un'ottimizzazione delle risorse disponibili rispetto alla progettualità espressa dalle scuole;
- che per la realizzazione dei percorsi formativi integrati si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003, con particolare riguardo agli impegni assunti dal Governo nell'Accordo medesimo in merito alle garanzie di piena copertura finanziaria anche per i percorsi da attivare negli anni successivi al primo;

RITENUTO

- che, nel rispetto di tali vincoli, si debbano adottare le forme di flessibilità didattica ed organizzativa ritenute opportune al fine di perseguire la piena realizzazione della progettazione congiunta e garantire l'efficacia degli interventi e il successo formativo degli studenti;
- che, pertanto i percorsi integrati debbano impegnare congiuntamente i soggetti dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale nella coprogettazione e nella realizzazione dei percorsi;
- che si debba provvedere all'attivazione dell'offerta formativa integrata di che trattasi, prima annualità per l'anno scolastico 2006/2007, alla approvazione dell'allegato Avviso pubblico (allegato A), del formulario di presentazione dei progetti (Allegato A1), rivolto agli Istituti Professionali e Tecnici della Campania, ivi compresi gli Istituti d'Arte, che realizzano la relativa programmazione in accordo con Enti di Formazione Professionale accreditati, nonché del prospetto finanziario (Allegato A2) che formano parte integrante del presente provvedimento;
- che si debba prevedere l'attivazione di 200 percorsi di primo anno il cui costo, unitamente al relativo 2% da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per le spese amministrative (monitoraggio, valutazione, controllo amministrativo contabile), gravi sulle risorse rese disponibili dal MLPS, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, approvato con il Decreto del 27 febbraio 2006 .
- che la ripartizione dei finanziamenti tra le Province per la prima annualità debba avvenire con riferimento al numero dei corsi attivati e secondo la modalità prevista dall'allegato Avviso (Allegato A);
- che si possa valutare il costo massimo ammissibile per anno di corso, riferito alla quota del 20% di intervento regionale, rispettivamente in € 40.000,00 per gli istituti professionali e d'arte e in € 38.500,00 per gli istituti tecnici;
- che si possa stabilire che le proposte progettuali riguardanti i corsi di offerta formativa di che trattasi, relativi al corrente anno scolastico, debbano essere presentate, pena l'esclusione, seguendo le norme indicate nell'allegato Avviso (Allegato A), entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul sito www.regione.campania.it;

- che ci si possa riservare la possibilità di finanziare ulteriori progetti ritenuti di particolare interesse e, comunque, se valutati positivamente, previa verifica delle disponibilità finanziarie;
- che si debba precisare, altresì, che, relativamente alle risorse provenienti dal MLPS, le attività saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole del FSE – Manuale di Gestione 2000/2006 Regione Campania;
- che si debba dare adeguata e ampia pubblicizzazione al presente Avviso mediante pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it (nell'ambito della pagina "cittadini" al riferimento "Istruzione e Formazione" e quindi alla tematica interna "Istruzione");

VISTI

- il Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'art. 68 ed il DPR n. 257 del 12 luglio 2000 che ne regola l'attuazione;
- il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000, che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordinamento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
- la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. n. 17 n. 219 dell'8 settembre 2005, con il quale sono stati delegati ai Dirigenti di Settore alcuni compiti già assegnati ai Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento;
- l'Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, per la realizzazione di un'offerta formativa integrata sperimentale di istruzione e formazione;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2385 del 25 luglio 2003;
- l'Intesa stipulata tra Regione Campania, MIUR e MLPS il giorno 31 luglio 2003, prevista dall'Accordo Quadro del 19 giugno 2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2744 del 18 settembre 2003;
- il Decreto Dirigenziale n. 027 del 19 gennaio 2004;
- l'Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza unificata il 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi di base minimi nazionali;
- l'Accordo tra MIUR, MPLS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004 sul riconoscimento dei crediti;
- il Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 76;
- il D.M. 28/12/2005;
- il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006;
- la nota prot.n. 2006.0266488 del 22 marzo 2006 a firma del Dirigente del Settore Istruzione con la quale sono state affidate al Dirigente del Servizio 01 le competenze del servizio 03 relativamente alla materia connessa all'Offerta formativa sperimentale integrata di istruzione e formazione professionale;
- l'Accordo tra MIUR, MLPS e Regioni, Province Autonome, sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali in attuazione dell'Accordo –quadro sancito in C.U. il 19 giugno 2003;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Diritto allo Studio ed Edilizia Scolastica, la cui regolarità viene attestata dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di provvedere all'attivazione dell'Offerta sperimentale integrata (prima annualità) per l'anno scolastico 2006/2007 e di approvare l'allegato Avviso pubblico (allegato A), il formulario di presentazione dei pro-

getti (Allegato A1), rivolto agli Istituti Professionali e Tecnici della Campania, ivi compresi gli Istituti d'Arte, i quali, in accordo con Enti di Formazione Professionale, pubblici e privati accreditati, potranno esprimere le relative progettualità, nonché il prospetto finanziario (Allegato A2) che formano parte integrante del presente provvedimento;

- che, nel rispetto dei vincoli di cui alla DGR. n. 1871 del 23/11/1006, si devono adottare le forme di flessibilità didattica ed organizzativa ritenute opportune al fine di perseguire la piena realizzazione della progettazione congiunta e garantire l'efficacia degli interventi e il successo formativo degli studenti;

- che i percorsi integrati devono impegnare congiuntamente i soggetti dei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale nella coprogettazione e nella realizzazione dei percorsi;

- che tali percorsi devono prevedere il ricorso alla programmazione congiunta tra docenti dell'istruzione e della formazione e l'adozione di metodologie didattiche più flessibili, e devono assicurare sulla base della piena integrazione del sapere e del saper fare, il necessario equilibrio fra formazione culturale e formazione professionale, per costruire una nuova modalità di approccio alle esigenze formative del singolo e del territorio;

- che le attività di formazione professionale devono essere inserite nel monte ore annuale, utilizzando - nel rispetto delle procedure che regolano la programmazione didattico-educativa, gli istituti dell'autonomia previsti dal DPR 8 marzo 1999 n. 275 (in particolare art. 8 comma 5) e dal DM 26 giugno 2000 n. 234 - la quota del 20% del monte ore curricolare definita dal D.M. 28/12/2005 e come disposto dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006;

- che i nuovi percorsi si devono caratterizzare, per l'a.s. 2006/2007, come offerta alternativa nell'ambito dei percorsi di istruzione con elementi di forte e reale innovazione didattica, metodologica e relazionale riferibili a tutto il curriculum e condivisa da tutti i docenti del corso;

- che devono prevedere :

- il conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica di secondo livello valida sul territorio nazionale;
- l'acquisizione e la certificazione dei crediti riconosciuti per i possibili rientri degli studenti nel percorso di istruzione;

- che l'istituzione scolastica e l'ente di formazione partner devono garantire ai fini della progettazione e realizzazione congiunta dei percorsi formativi integrati:

- la costituzione degli organi dell'integrazione: Comitato di Pilotaggio (con i rappresentanti dei soggetti formativi dei due sistemi) e Gruppo di Progetto (con i docenti dei due sistemi);
- modalità di progettazione didattica per moduli e UFC;

- che l'innovazione didattica deve tendere a far crescere l'attrattiva della scuola verso i giovani che sono sì all'interno del sistema scolastico, ma a rischio di abbandono o con forti difficoltà di ambientamento e/o di inserimento, nonché all'innalzamento di abilità e competenze specifiche;

- che i corsi devono avere un monte ore annuale per gli studenti pari al corso curricolare di un indirizzo scolastico dell'istituto proponente;

- che le ore da destinare alle attività integrate (codocenza, laboratori, lavori per gruppi, interventi su singoli alunni) devono essere calcolate nel rispetto della normativa vigente (L 59/97, DPR 275/99, D.M. 28/12/2005 e D.M. n. 47 del 13 giugno 2006) che impone di garantire:

- il monte ore annuale per gli studenti previsto dai diversi ordinamenti;
- il monte ore previsto per le discipline obbligatorie (80% del monte ore previsto per ciascuna disciplina);
- gli obblighi complessivi di servizio previsti per il personale della scuola;

- che la quota del 20% individuata per le attività formative deve integrarsi, mediante la progettazione per moduli, nell'intero curriculum e non eccedere il monte ore obbligatorio dell'istituto proponente;
- che gli obiettivi formativi devono tener conto del rispetto degli standard formativi minimi delle competenze di base e trasversali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004 e degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico professionali di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 5 ottobre 2006;
- che per la realizzazione dei percorsi formativi integrati si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003, con particolare riguardo agli impegni assunti dal Governo nell'Accordo medesimo in merito alle garanzie di piena copertura finanziaria anche per i percorsi da attivare negli anni successivi al primo;
- di prevedere l'attivazione di 200 percorsi di primo anno il cui costo, unitamente al relativo 2% da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per le spese amministrative (monitoraggio, valutazione, controllo amministrativo contabile) graverà sulle risorse rese disponibili dal MLPS, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, approvato con il Decreto del 27 febbraio 2006;
- di stabilire che la ripartizione dei finanziamenti tra le Province per la prima annualità deve avvenire con riferimento al numero dei corsi attivati e secondo la modalità prevista dall'allegato Avviso (Allegato A);
- di fissare il costo massimo ammissibile per anno di corso, riferito alla quota del 20% di intervento regionale, rispettivamente in € 40.000,00 per gli istituti professionali e d'arte e in € 38.500,00 per gli istituti tecnici;
- di stabilire che le proposte progettuali riguardanti i corsi di offerta formativa di che trattasi, relativi al corrente anno scolastico, devono essere presentate, pena l'esclusione, seguendo le norme indicate nell'allegato Avviso (Allegato A), entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Dirigenziale sul sito www.regione.campania.it;
- di riservarsi la possibilità di finanziare ulteriori progetti ritenuti di particolare interesse e, comunque, se valutati positivamente, previa verifica delle disponibilità finanziarie;
- di impegnare successivamente le risorse finanziarie dovute a seguito di apposita richiesta di finanziamento pervenuta dalle Amministrazioni Provinciali e redatte sulla base delle classi effettivamente attivate, tenendo conto del monte annuo previsto per singola classe, nonché la citata quota aggiuntiva del 2% sul totale dei costi, riservata a dette Amministrazioni per le spese di gestione delle attività (monitoraggio, valutazione, controllo amministrativo contabile);
- di precisare, altresì, che, relativamente alle risorse provenienti dal MLPS, le attività saranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le regole del FSE – Manuale di Gestione 2000/2006 Regione Campania;
- di inviare per i successivi adempimenti di competenza il presente decreto, all'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, all'A.G.C. n. 17, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi – Settore Gestione Entrate e Spese, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell'A.G.C. 02, al Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it (nell'ambito della pagina "cittadini" al riferimento "Istruzione e Formazione" e quindi alla tematica interna "Istruzione").

Dr. Pier Luigi Lo Presti